

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000933	07/05/2025

OGGETTO: Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023. Aggiornamento al D.lgs. n. 209/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001015 DEL 24/04/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 20 (venti) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 07/05/2025 14:09 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 07/05/2025 16:03 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 07/05/2025 17:13 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 07/05/2025 16:12 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/05/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/05/2025 17:16

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023. Aggiornamento al D.lgs. n. 209/2024
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- Con la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 929 del 09.05.2024 è stato adottato il Regolamento Aziendale per incentivi funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n.36/2023;
- In data 31.12.2024 veniva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – serie generale n. 305, il D.Lgs. n. 209 recante ulteriori correttivi al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- In particolare, l'art. 16 del citato D.lgs 209/2024, ha sostituito all' art. 45 del Codice, recante "Incentivi alle funzioni tecniche" la parola "dipendenti" con la parola "personale" (ed anche "propri dipendenti" con "proprio personale") e cancellato l'ultimo periodo del sesto comma, che così recitava: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale» eliminando la previgente esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche;
- In particolare, il comma 4 dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 recita così: «L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa dell'appalto digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.»;

Ritenuto, alla luce della sopravvenuta novella normativa, di integrare e modificare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024, il vigente "Regolamento per incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023", adottato con Delibera D.G.F.F. n. 929 del 09.05.2024, come da allegato alla presente Deliberazione;

Richiamati:

Il D.Lgs. n. 36/2023;
Il correttivo D.Lgs. 209/2024;
Il D.Lgs. n. 502/1992;
Il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto**, della novella normativa introdotta con il D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
2. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024, le integrazioni e le modifiche al vigente “*Regolamento per incentivi per funzioni tecniche nell’ambito dei contratti pubblici relativi a servizi, forniture e lavori, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023*” adottato con Delibera D.G. F.F. n. 929 del 09.05.2024, come da allegato alla presente Deliberazione;
3. **Demandare** all’U.R.P. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale, in Albo Pretorio sezione “Regolamenti”;
4. **Pubblicare** il presente provvedimento sul Portale dipendente;
5. **Trasmettere** il presente provvedimento ed il Regolamento all’Area Gestione Tecnica, all’Area Gestione del Patrimonio ed all’Area Gestione del Personale e Risorse finanziarie per quanto di rispettiva competenza;
6. **Procedere** all’informativa alle OO.SS. dell’adozione della presente integrazione e modifica al Regolamento Aziendale;

SCHEMA DEL REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante

Art. 8 - Disciplina delle varianti

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

Art. 13 - Attività articolate e singole

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 18 - Misure in materia di anticorruzione e trasparenza. Rinvio.

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I
Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base d'asta della procedura di affidamento, escluse le opzioni eventualmente previste, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente a tempo indeterminato e determinato, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti;
3. Nel caso in cui l'**allegato I.10** sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Con il provvedimento di indizione o analoghi provvedimenti di avvio della procedura, l'Ente individua la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
Nel caso di gare in UTA con altri Enti, l'incentivo potrà essere riconosciuto ai dipendenti della Asl Bari, limitatamente alla quota parte del fabbisogno aziendale valorizzato nella base d'asta.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
8. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti anche al personale della società in house Sanitaservice che assuma le funzioni di cui al precedente art. 2, come anche chiarito da ultimo da parere del Servizio supporto giuridico del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti n. 3174 del 30.01.2025, per appalti dell'ASL Bari.

Tali incentivi saranno distribuiti secondo le modalità previste dal presente regolamento per il personale della stazione appaltante.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (ad es. BIM), al di fuori dei canali digitali prescritti dall'art. 25 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma non può essere assegnato al dipendente e, pertanto, concorre a incrementare le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza e di manutenzione ordinaria;
 - d) gli acquisti di beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a euro 140.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - f) le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture prive del requisito della particolare importanza di cui all'art. 114 comma 8 del Codice e dell'art. 32, allegato II.14.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi qualunque forma di sovra-incentivazione.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementabile in misura corrispondente alla:
 - quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP/dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
 - l’implementazione delle banche dati per attività di ricerca, studio, controllo e miglioramento delle competenze scientifiche e della capacità di spesa;
 - l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche;
 - formazione in materia di contratti pubblici (es. corsi di perfezionamento, di Alta Formazione, Master di I e II livello).
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:
- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

Opere	Percentuale
da € 150.001, 00 fino al vigente valore della soglia di rilevanza europea	2 %
da soglia di rilevanza europea fino a € 9.999.999,99	1,40 %
da € 10.000.000,00 fino a € 24.999.999,99	1,20 %
oltre € 25.000.000,00	1,00 %

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale massima erogabile
Responsabile unico del progetto - RUP	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	6%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6%
Predisposizione e controllo della procedura di gara	4%
Direzione dei lavori	12%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%
Regolare esecuzione	4%
Collaudo statico	2%
Coordinamento dei flussi informativi, monitoraggio e rendicontazione interventi compresa la gestione economico-finanziaria dell'intervento (registrazioni, incassi e pagamenti)	4%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, previa formale individuazione da parte dei responsabili delle Strutture presso cui gli stessi sono incardinati.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Opere	Percentuale
da € 150.000, 00 fino al vigente valore della soglia di rilevanza europea	2 %

da soglia di rilevanza europea fino a € 9.999.999,99	1,40 %
da € 10.000.000,00 fino a € 24.999.999,99	1,20 %
oltre € 25.000.000,00	1,00 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP (artt. 114 co. 8).

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale massima erogabile
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Responsabile unico del progetto – RUP e suoi collaboratori (tecnici e amministrativi)	20 %
Addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento/ collaborazione all'attività del RUP	20 %
Responsabile della fase ad evidenza pubblica sino alla stipula del contratto	15 %
Monitoraggio e rendicontazione interventi	10 %
Gestione economico-finanziaria dell'intervento (registrazioni, incassi e pagamenti)	3 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttori operativi	17 %
Collaudo tecnico-amministrativo	10 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, previa formale individuazione da parte dei responsabili delle Strutture presso cui gli stessi sono incardinati.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente o RUP tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;

- della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura¹.
 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
 4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
 5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Direttore Generale, all'OIV, alla U.O.S. Controllo di Gestione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 13

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali, ferma restando l'applicazione di un abbattimento forfettario del 30 % sull'incentivo di minor entità.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 17

¹ A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile

Art. 16**Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 % al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20 % dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 % al 40 % dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	60%

Art. 17**Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, con proprio provvedimento, che accerta ed attesta l'effettivo compimento delle attività assegnate e i tempi di esecuzione, sulla base di apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza fermo restando il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 4. Il provvedimento di liquidazione è notificato all'AGRU che, previa verifica di non superamento dell'importo massimo di cui all'art. 4 comma 1, provvede a liquidare l'intera somma o quota parte in caso di raggiungimento dell'importo massimo erogabile.
3. L'anno di competenza ai fini della liquidazione dell'incentivo coincide:
 - per la fase dell'evidenza pubblica, con l'anno in cui è stato stipulato il contratto;
 - per la fase dell'esecuzione, con l'anno in cui è redatto il verbale di collaudo o, in mancanza, l'attestazione di regolare esecuzione. Qualora il contratto abbia durata pluriennale, l'incentivo è liquidato per quote uguali a dicembre di ogni anno, a partire dall'anno di redazione del verbale di collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto.
4. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predisponde una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata per conferma dal RUP, ove persona diversa dal dirigente, e dal dipendente interessato ed è allegata alla determina di liquidazione ancorché non pubblicata per motivi di Privacy.

5. Ai fini della liquidazione nei confronti del personale Dirigente, per evitare il conflitto di interesse, sarà predisposta un'apposita scheda rilasciata da un diverso Dirigente individuato dal servizio interessato dalla quota incentivante o da un diverso Dirigente appositamente individuato dalla stazione appaltante.

Art. 18

Misure in materia di anticorruzione e trasparenza. Rinvio.

1. Il presente regolamento è automaticamente integrato con le disposizioni contenute nel PIAO – Sezione Anticorruzione e Trasparenza e relativi aggiornamenti. Ai Dirigenti delle Strutture che erogano gli incentivi spetta il compito di curarne l'osservanza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Area Gestione Risorse Finanziarie
Area Gestione Tecnica	Area Gestione Patrimonio
Ingegneria clinica e H.T.A.	Sistemi Informativi

PROPOSTA N.RO 20250001015 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000933 DEL 07/05/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prezzano Orazio Nicola	 Firmato digitalmente il 05/05/2025 08:35
RPCT	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 05/05/2025 09:36
Direttore Area Gestione Tecnica	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 05/05/2025 12:52
Direttore Dipartimento Investimenti, Acquisti e Tecnologie	Paciello Pia	 Firmato digitalmente il 06/05/2025 18:25